

STUDI DI DIRITTO PRIVATO

Collana diretta da F.D. BUSNELLI - S. PATTI - P. ZATTI

CLAUDIA IRTI

CONSENSO “NEGOZIATO”
E CIRCOLAZIONE
DEI DATI PERSONALI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

CAPITOLO I

DALL'IDENTITÀ PERSONALE AI DATI PERSONALI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dai segni distintivi all'identità personale. – 2.1. Dall'identità personale all'identità digitale (*alias* dalla persona ai dati personali). – 3. I “dati personali”: un tentativo di definizione. – 3.1. La definizione di dati personali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. – 4. La tutela dei dati personali tra crisi e sistema. – 5. Il diritto alla protezione dei dati personali *versus* l'esigenza di circolazione dei dati: il Regolamento (UE) 2016/679 come sintesi (o scenario) di un conflitto. – 6. Dalla circolazione alla commercializzazione. – 6.1. Il bene economico oggetto di commercializzazione: dai dati personali al ‘dato lavorato’. – 7. Il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali da parte del consumatore nell'ambito dei rapporti di scambio per la fornitura di servizi o prodotti telematici ‘gratuiti’. – 8. Dallo scambio implicito al contratto.

1. Premessa

Il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche detto GDPR)¹, non con-

¹Le prime riflessioni circa le molteplici innovazioni apportate dal Regolamento europeo si possono leggere, tra l'altro, in F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, I, *Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Torino, 2016; ID., *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, II, *Il Regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016; M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1249 ss.; G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1 ss.; M. GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 165 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017; A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 144 ss.; F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 369 ss.; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1023

tiene più alcun riferimento alla locuzione “identità personale”², come si premurava di fare, invece, l’art. 2 dell’originario testo normativo³, prima delle intervenute modifiche⁴.

ss.; A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 410 ss. Più recentemente, si veda F. BRAVO, *Lo ‘scambio di dati personali’ nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell’interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 34 ss.; ID., *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà “fondamentali”, tra mercato e persona: nuovi assetti nell’ordinamento europeo*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 203 ss.; ID., *Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica*, Milano, 2018; I.A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, p. 67 ss.; C. COLAPIETRO, *Il diritto alla protezione dei dati personali in un sistema delle fonti multilivello. Il regolamento UE 2016/679 parametro di legittimità della complessiva normativa italiana sulla privacy*, Napoli, 2018; V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 1098 ss.; F. DI RESTA, *La nuova “privacy europea”. I principali adempimenti del Regolamento UE 2016/679 e profili risarcitori*, Torino, 2018; G. FINOCCHIARO, *Riflessioni sul poliedrico Regolamento europeo sulla privacy*, in *Quad. cost.*, 2018, p. 895 ss.; A. IULIANI, *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 293 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 106; P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 482 ss.; A. PISAPIA, *La tutela per il trattamento e la protezione dei dati personali*, Torino, 2018; A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale: sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019; R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2020, p. 760 ss.; E. PELLECCHIA, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, deidentificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 360 ss.; V. RICCIUTO, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 652 ss.

²Una “locuzione” cui nel tempo sono stati ascritti vari significati, in relazione ai contesti e in ragione delle funzioni che le sono state attribuite, e che ancor oggi, nonostante i risultati raggiunti, resta soggetta ad un continuo processo di trasformazione. P. GLEASON, *Identifying Identity: A Semantic History*, in *Journal of American History*, LXIX, 1983, p. 4 ss. Il problema della definizione giuridica del diritto all’identità è affrontato da L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 1976, p. 223.

³Il contenuto dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 – «La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione» – è poi trasmigrato nell’art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) che, prima della recente rivisitazione recitava: «1. Il presente testo unico, di seguito denominato ‘codice’, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare rife-

La novità non può passare inosservata.

Il diritto all'identità personale⁵ ha rappresentato nel nostro ordinamento il perno attorno al quale, a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, grazie agli sforzi interpretativi di dottrina e giurisprudenza, la tutela dell'individuo, nella sua unitarietà e unicità, si è sviluppata.

Un diritto, si sottolinea⁶, sconosciuto ad altre esperienze giuridiche, che tuttavia non può non essere percepito come un traguardo fondamentale nella strada che conduce alla piena valorizzazione dell'individuo, di «quell'unico e unitario bene che è (...) la stessa persona umana»⁷.

rimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali». Sul Codice della Privacy, prima delle intervenute ultime modifiche, si vedano tra i tanti L. BOLOGNINO, E. PELINO, *Codice della disciplina privacy*, Milano, 2019; R. SCIAUDONE, E. CARAVÀ, *Il Codice della privacy: commento al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)*, Pisa, 2019; G. FINOCCHIARO, *Privacy e protezione dei dati personali*, Bologna, 2012; C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, I e II, Padova, 2007; V. CUFFARO, G. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Torino, 2007; F. CARDARELLI, R. SICA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004.

⁴ Norma che, pur contemplando la nozione d'identità personale, non ne forniva, tuttavia, una definizione; secondo alcuni il legislatore avrebbe fatto un rinvio implicito alle definizioni già elaborate in giurisprudenza e in dottrina, così G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà, P. Zatti, *Ambito e fonti del diritto*, a cura di S. Rodotà, M. Tallacchini, Milano, 2010, p. 297 ss., spec. p. 304.

⁵ A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, Milano, 1949; G.B. FERRI, *Privacy e identità personale*, in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, p. 379 ss.; F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 294 ss.; L. VALLE, *Il diritto all'identità personale*, in M. SESTA, V. CUFFARO (a cura di) *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, p. 77 ss.; P. ZATTI, *Dimensioni ed aspetti dell'identità nel diritto privato attuale*, in *L'identità nell'orizzonte del diritto privato*, supplemento a *Nuov. giur. civ. comm.*, 4, 2007, p. 1 ss.; G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., Agg., Torino, 2010; AA.VV., *Il diritto alla identità personale*, a cura di G. Alpa e M. Bessone, Padova, 1981; AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale. Atti del seminario promosso dal centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei a Messina il 16 aprile 1982*, Milano, 1985. Più in generale sui diritti della personalità D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1982, p. 355 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, *passim*.

⁶ G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul Regolamento europeo*, in G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 3.

⁷ P. RESCIGNO, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, 1990, p. 1 ss., spec. p. 2.

Per lungo tempo la dottrina si è posta il problema della ricerca di un «fondamento positivo»⁸ del diritto all'identità personale, ragione per cui non sorprende che la citata norma fu salutata come il simbolico «approdo normativo» di quel processo giurisprudenziale e dottrinale che aveva condotto alla ricostruzione giuridica della stessa nozione di «identità personale», nonché il momento a partire dal quale la “categoria” ha potuto considerarsi definitivamente ricondotta nel quadro dei diritti e delle libertà fondamentali⁹.

Ebbene, in virtù della ricezione del nuovo Regolamento¹⁰, cade il riferimento al concetto di *identità personale*, come cade, del resto, il riferi-

⁸ Al riguardo G. RESTA, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da R. Sacco, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, a cura di G. Alpa e G. Resta, Torino, 2006, p. 361 ss., spec. p. 543, ove si osserva come in assenza di specifiche disposizioni codicistiche il fondamento positivo della tutela viene identificato direttamente nell'art. 2 della Costituzione; per un'attenta discussione sulle premesse e sulle implicazioni di una siffatta tecnica argomentativa cfr. P. ZATTI, *Il diritto all'identità e l'applicazione “diretta” dell'art. 2 Cost.*, in AA.VV., *Il diritto alla identità personale*, a cura di G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi, Padova, 1981, p. 55 ss. L'utilizzo dell'art. 2 della Costituzione come «clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento della persona umana» che come tale può abbracciare il diritto all'identità personale quale diritto che «mira a garantire la fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto» (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769) è, peraltro, contrastata dai sostenitori di una lettura “restrittiva” della norma, per tutti A. PACE, *Il c.d. diritto all'identità personale e gli art. 2 e 21 della Costituzione*, in *op. ult. cit.*, p. 38 ss.

⁹ S. RODOTÀ, *Tecnopolitica*, Roma-Bari, 2004, p. 134 ss.

¹⁰ Il regolamento, come noto, è strumento di armonizzazione massima che non ammette – diversamente da quanto è accaduto con il recepimento della Direttiva 95/46/CE – margine di manovra al legislatore nazionale.

Tra le prime opere collettanee di commento organico al GDPR: S. SICA, V. D'ANTONIO, G.M. RICCIO (a cura di), *La nuova disciplina europea della privacy*, Padova, 2016; L. CALIFANO, C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel regolamento UE 2016/679*, Napoli, 2017; G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, cit.; A. MANTELERO, D. POLETTI (a cura di), *Regolare le tecnologie: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali*, Pisa, 2018. Più di recente, V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; R. PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, Milano, 2019; E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale: riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice privacy*, Milano, 2019; N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati: riflessioni sul GDPR*, Padova-Milano, 2019; A. BARBA, S. PAGLIANTINI, *Comm. cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, *Delle persone, Leggi collegate*, vol. II, Milano, 2019; G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; G. COMANDÉ, G. MALGIERI (a

mento alla *dignità*¹¹, elementi, entrambi, che Stefano Rodotà¹², all'indomani della promulgazione del (primo) Codice della Privacy, aveva segnalato come significative «valorizzazioni della norma italiana rispetto allo schema di riferimento della Direttiva», un «arricchirsi del quadro dei principi» che conferma «la dilatazione della considerazione normativa»¹³.

cura di), *Guida al trattamento e alla sicurezza dei dati personali. Le opportunità e le sfide del regolamento Ue e del Codice italiano riformato*, Milano, 2019.

¹¹ Il collegamento fra *privacy* e *dignità* è dovuto, soprattutto, all'elaborazione della giurisprudenza tedesca. La Carta Fondamentale tedesca contiene un espresso riferimento alla "protezione della dignità umana" come diritto fondamentale, cui è dedicato – significativamente – il primo articolo del documento. Questa norma, posta in relazione con il comma I, art. 2 della stessa Carta, a norma del quale «ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti degli altri e non trasgredisca l'ordinamento costituzionale o la legge morale», ha reso possibile sviluppare l'idea che la "*privacy*" dei dati personali sia considerata parte integrante della dignità della persona. Sul collegamento fra *privacy* e *dignità* si veda S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa. Il nuovo codice della privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, p. 1 ss.; più in generale sulla dignità come valore supremo e unificante, onnicomprensivo degli aspetti fondamentali (genetico, corporale e psicologico formale) che formano il nucleo dell'identità si veda P. ZATTI, *Maschere del diritto volti della vita*, Milano, 2009, p. 37; C. SCOGNAMIGLIO, *Dignità dell'uomo e tutela della personalità*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 67 ss.; V. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 145 ss.; M. MARELLA, *Il fondamento della dignità umana. Un modello costituzionale per il diritto dei contratti*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2007, p. 67 ss.

¹² *Persona, riservatezza, identità, Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 583 ss.

¹³ Una lettura critica della precedente impostazione legislativa «basata sulla prevalenza del principio personalistico e, in particolare del principio della dignità umana», è data da F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, 2018, p. 195 ss. il quale sottolinea come «l'evoluzione sociale, economica istituzionale e tecnologica porta il legislatore eurounitario a considerare nuove istanze, di fronte alle quali l'autodeterminazione informativa e il principio di dignità – realizzati con i meccanismi di protezione dei dati personali – vengono mitigati di fronte ad altre istanze, volte a favorire la libertà di circolazione dei dati e l'integrazione del mercato, che ora procede di pari passo con quella politica, istituzionale e sociale».

Critica anche la posizione di V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 689 ss., ID., *La patrimonializzazione dei dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 27 ss. ove l'autore sostiene che la prima disciplina di matrice comunitaria relativa alla *privacy*, la Direttiva 95/46, avrebbe potuto essere letta in una prospettiva "patrimonialistica" (già rilevata da qualche pionieristico commentatore quale S. SIMITIS, *Il contesto giuridico e politico della tutela della privacy*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 575 ss.) che, tuttavia, «la normativa italiana di recepimento disattenderà (...) rimanendo, in buona sostanza, ancorata ad una (sola) lettura assolutistica della persona».

L’orizzonte di tutela, nel suo enunciato letterale, torna a far riferimento ai soli “dati personali riferibili alle persone fisiche”, a quei “frammenti” in cui l’identità, disgregatasi nell’impatto con il mondo virtuale, si disperde e si moltiplica.

La norma, è stato rilevato¹⁴, si limita a proteggere il frammento ma non l’insieme.

Questa, invero, la conseguenza giuridica di una realtà fenomenologica che già da tempo – nel passaggio dall’identità personale all’identità digitale¹⁵ – ha visto l’unità identitaria del singolo scomporsi in “un sistema informativo complesso” costituito da una somma di dati che ne rappresentano e costituiscono l’essenza. L’ineludibilità dell’elemento fenomenologico ha spostato al centro del sistema politico-istituzionale l’attenzione sul dato personale, il quale, tuttavia, non è tutelato “in sé e per sé” ma continua a esserlo in via mediata, in quanto rappresentazione della persona da cui promana¹⁶, veste in virtù della quale la protezione dei dati personali assurge – a sua volta – all’olimpico dei diritti fondamentali dell’individuo¹⁷.

La tutela dei dati personali non è, dunque, fine a sé stessa e il riconoscimento e la protezione riservata a questo diritto fondamentale resta strettamente connessa alla tutela dell’identità personale, nozione sulla quale appare qui opportuno, seppur brevemente, indugiare.

2. Dai segni distintivi all’identità personale

In un primo momento il tema dell’identità dell’individuo si pone all’attenzione dei giuristi come una questione di rilevanza pubblicistica, dettata dall’esigenza di esercitare un ‘controllo’ sui singoli da parte del pubblico potere¹⁸; l’identità della persona, quella *estrinseca* o *esteriore*¹⁹,

¹⁴ Così sintetizza efficacemente G. FINOCCHIARO, *Il quadro d’insieme sul Regolamento europeo*, cit., p. 3.

¹⁵ G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 516; ID., *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, p. 324 ss.

¹⁶ G. ALPA, *La proprietà dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati: riflessioni sul GDPR*, cit., p. 9 ss.

¹⁷ Si veda dopo, par. 4.

¹⁸ Si pensi al tema della sicurezza o quello della fiscalità. In argomento L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell’identità individuale nell’ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 98 ss.

¹⁹ G. PINO *L’identità personale*, cit., p. 297 ss., spec. p. 300.

è 'ricostruita' mediante la collazione dei 'segni'²⁰ distintivi, identificativi (nome, prenome, luogo di residenza, appartenenza di genere, caratteristiche somatiche, etc.)²¹ che peraltro, in origine, hanno la funzione di designare l'appartenenza del singolo al gruppo, piuttosto che dare voce alla sua individualità²².

Solo più oltre, grazie alla costruzione giuridica del soggetto astratto che «designa, insieme, l'individuo in sé e il fondamento universale che esso esprime», diviene possibile «liberare formalmente la persona dalla servitù del ceto, del mestiere, della condizione economica, del sesso»²³, per approdare all'idea del singolo nella sua individualità.

L'introduzione di regole pubbliche e amministrative di attribuzione di segni distintivi e identificativi del singolo rappresenta, non di meno, il terreno fecondo di sviluppo del sistema di tutela civile della persona²⁴ che, nelle sue prime forme, si esercita – per l'appunto – sui segni distintivi del soggetto: il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto morale d'autore²⁵.

Tali segni sono individuati dogmaticamente come 'diritti soggettivi'

²⁰ Sulla rilevanza che i "segni" acquistano tra l'XI e il XII secolo come strumenti atti a identificare e certificare l'identità delle persone (oltre che le proprietà) si veda A. BUONO, *L'identità prima della carta di identità*, reperibile online all'indirizzo https://globalinheritances.files.wordpress.com/2018/06/buono_dossier_matrix.pdf; l'autore sottolinea come già dal medioevo i "segni" hanno una doppia funzione, di individuazione e di categorizzazione: «Il sigillo, le armi nobiliari, il cognome, determinano le caratteristiche dell'individuo ma sempre in relazione al suo contesto di appartenenza: la famiglia, il lignaggio, l'alleanza. In altri casi, come per i condannati o ebrei, dividono per categoria sociale e religiosa. Per tutto il Medioevo e gran parte dell'età moderna non è possibile dividere le due cose: individuo e contesto sono sempre intrecciati (e in realtà, ancora oggi non smettono di esserlo (...)) è difficile pensare l'identità dell'individuo al di fuori del suo contesto familiare, sociale, lavorativo ecc.». Nel mondo antico la "personalità" si esprimeva attraverso il "ruolo sociale" ricoperto: l'appartenenza a una famiglia, un ordine, una corporazione. N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, traduzione di S. Magnolo, Bari, 2002, p. 95.

²¹ G. FALCO, *Identità personale*, in *Nuov. dig. it.*, VI, Torino, 1938, p. 649 ss.

²² L'utilità e la conseguente valorizzazione di segni distintivi, contestualmente alla introduzione di regole stabili per la loro attribuzione determina, come effetto riflesso, il rafforzamento della tutela civile del "segno". G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., p. 516.

²³ S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007, p. 13.

²⁴ G. RESTA, *op. ult. cit.*, p. 511 ss., spec. p. 517.

²⁵ V. ZENO-ZENCOVICH, *Identità personale*, cit., p. 294 ss.; A. DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, IV ed., Milano, 2003, p. 138 ss.; A. DE CUPIS, *Il diritto all'identità personale*, 1, *Il diritto al nome*, Milano, 1949, *passim*.

esclusivi su beni suscettibili di oggettivazione, la cui tutela è rimessa all'iniziativa privata mediante l'esperimento di azioni inibitorie prima, risarcitorie poi²⁶.

È solo a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, tuttavia, che l'identità personale arriva ad acquistare rilevanza come 'bene giuridico autonomo' in ragione della riconosciuta valenza precettiva dei principi costituzionali tesi a porre la persona, in quanto tale, al centro del complesso sistema ordinamentale. Emerge per via dottrinale²⁷ e giurisprudenziale²⁸ un autonomo diritto all'identità personale 'sostanziale', quale diritto a essere e apparire, intrinsecamente ed esteriormente, chi si è veramente, con il proprio patrimonio di idee e la propria esperienza di vita; un diritto la cui tutela deve essere autonoma, ovvero prescindere da ogni e qualsiasi forma di tutela relativa agli altri diritti personali²⁹.

²⁶ G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., p. 330 ss.; ID., *I diritti della personalità*, cit., p. 553 ss.

²⁷ Nella voce *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, 1970, p. 953 ss., Giuseppe Bavetta afferma «Sussiste, dunque, certamente una stretta relazione tra identità e segni distintivi della persona (nome, pseudonimo, ecc.); (...) la cennata relazione, però, non può far perdere di vista che l'identità si articola in una prospettiva diversa ed in ogni caso più generale: essa infatti non si risolve in questo o in quell'altro segno distintivo, né nei segni distintivi propri della persona complessivamente considerati. (...) L'identità non postula la semplice identificazione della persona, ma tende a rappresentare anche la personalità individuale, realizza cioè una più compiuta affermazione della persona nella vita di relazione. In tal modo, l'identità è, rispetto ai segni distintivi della persona qualcosa di più e diverso. Di più perché non serve soltanto e semplicemente ad individuare il soggetto o ad evocarne l'esistenza o, ancora, a specificarne la sua condizione civile; di diverso, perché serve, anche e soprattutto, a rappresentare ed al tempo stesso ad affermare la personalità individuale, cioè a qualificare la persona facendola apparire, sia esteriormente che intrinsecamente, qual è veramente, diversa dagli altri ed uguale a sé stessa».

²⁸ Dalla pronuncia della pretura di Roma del 1974 (Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, c. 514 ss.) in cui attraverso il diritto all'immagine si arriva a tutelare la personalità di due individui la cui riproduzione fotografica era stata utilizzata per sostenere una campagna pubblicitaria contraria ai loro personali convincimenti, alla nota sentenza *Veronesi* (Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2211 ss., con nota di R. PARDOLESI; Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Foro it.*, 1996, I, c. 1253 ss., con nota di A. PALMERINI) in cui la Corte riconosce e definisce per la prima volta un vero e proprio diritto all'identità personale, diverso e altro rispetto ai segni distintivi che identificano la persona nella sua dimensione pubblicitaria, ancorandone le fondamenta giuridiche direttamente all'art. 2 della Costituzione.

²⁹ Anche se c'è chi rileva come, anche dopo l'emersione di tale autonomo diritto «tanto la dottrina quanto la giurisprudenza abbiano smarrito più volte il confine deputato a superare idealmente l'identità personale dai tradizionali diritti della personalità morale (nome, immagine, onore, reputazione)»: cfr. C. MIGNONE, *Identità della*

L'identità personale inizia a essere percepita quale la "sintesi ideale della biografia" di una persona, quel che rende una persona ciò che essa stessa è³⁰.

Le prime istanze di tutela sono mosse, tuttavia, dall'interesse che gli individui manifestano a una rappresentazione veritiera del proprio patrimonio personale, culturale, ideologico in guisa che il complesso dei propri attributi personali e identificativi non venga falsato nella sua proiezione esterna³¹. La percezione che l'individuo ha di sé riceve protezione solo in quanto ciò che è stato proiettato all'esterno³² – il c.d. diritto all'identità personale 'sociale' – sia stato travisato, falsificato, manipolato: ogni forma di rappresentazione infedele della identità personale, anche in senso migliorativo, viene a essere considerata una "falsificazione", un travisamento³³. «Il diritto all'identità personale non è dunque, o non è

persona e potere di disposizione, Napoli, 2014, p. 95 (ed ivi per gli opportuni riferimenti bibliografici).

³⁰ G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, cit., p. 324; G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003, p. 43; ID., *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, cit., p. 297 ss.; L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 56 ss.

³¹ La Corte costituzionale, lo individua come il «diritto a essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipare alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo. L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata», così Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 13; Corte cost. 9 settembre 1994, n. 7.

³² La proiezione esterna dei fatti della vita psichica del soggetto, così R. TOMMASINI, *L'identità dei soggetti tra apparenza e realtà: aspetti di una ulteriore ipotesi di tutela della persona*, in AA.VV., *La lesione dell'identità personale e il danno non patrimoniale*, Milano, 1985, p. 82 ss., spec. p. 88.

³³ Dal punto di vista rimediabile gli strumenti di tutela dei segni distintivi vengono reinterpretati in chiave "personalistica", determinando – sul modello americano – lo spostamento della tutela dalla fase preventiva (inibitoria) alla fase successiva, del risarcimento. Il ricorso a *liability rules*, piuttosto che a *inalienability rules* (care a «una società che si impone come obiettivo costituzionale primario la valorizzazione della persona umana che non può ammettere che nemmeno con il suo consenso una persona sia umiliata e schiacciata dal disprezzo altrui»), è giustificato dal fatto che la società «realisticamente prende atto che il circuito informativo inevitabilmente provocherà lesioni alla identità personale che ciascuno si è costruita e quindi deve limitarsi ad esigere che le vittime di simili sinistri siano indennizzate»: così A. GAMBARO, *Anco- ra in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Quadrimestre*, 1988, p. 301 ss. La tutela, sempre incentrata su tecniche a carattere prettamente privatistico, non è più pre-

ancora, un diritto a essere ciò che si è, ma piuttosto un diritto a essere rappresentati correttamente»³⁴.

In questo suo primo apparire l'interpretazione dominante del diritto all'identità personale presuppone, dunque, l'idea di una persona sempre tesa alla ricerca consapevole del suo sviluppo, libera di scegliere tra diversi modelli identitari precostituiti; una concezione ‘essenzialistica’³⁵ dell'identità percepita come il «risultato di autonomi percorsi definitivi lasciati all'individuo di cui si deve garantire il rispetto attraverso l'imposizione di obblighi di astensione in capo agli altri consociati»³⁶.

Si è ancora lontani dalla concreta percezione dell'identità individuale quale fenomeno in divenire, frutto di una realtà complessa e multiforme in cui le differenze non preesistono agli individui ma sono, perlopiù, di natura relazionale³⁷ e dipendono dai contesti e dai rapporti che gli individui sono messi nelle condizioni di intrecciare³⁸.

ventiva ma successiva, finalizzata al ristoro dei danni determinati dalla commissione di un comportamento che viene qualificato come illecito, ma che – stante l'interpretazione ancora restrittiva dell'art. 2049 c.c. – non consente il pieno ristoro del danno non patrimoniale, sicuramente la voce più consistente nella lesione del diritto all'identità. In argomento G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., pp. 520-521.

Più in generale sulla “contrapposizione sistemologica” tra sistemi di *civil law* “fondati sull'ascrizione di diritti soggettivi” e sistemi di *common law* fondati “sull'attribuzione di rimedi” vedi U. MATTEI, *Diritto e rimedio nell'esperienza italiana e in quella statunitense, un primo approccio*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 341 ss.

³⁴ G. PINO, *Il diritto all'identità personale*, cit., p. 303.

³⁵ «Le riflessioni contemporanee sul problema dell'identità personale hanno sottolineato alcuni punti interessanti. Innanzitutto, l'*antiessenzialismo*: l'identità personale non è un dato immutabile e necessario, qualcosa che si ha ‘per natura’. È piuttosto un costrutto culturale e sociale, oggetto di scelta, di adesione e di costruzione (più o meno consapevole). L'identità personale, dunque, è il risultato (continuamente rivedibile) di un processo: un processo di identificazione. Le caratteristiche costitutive (o almeno alcune di esse) dell'identità personale sono mutate da qualche modello più generale, offerto dall'ambiente sociale rilevante: quest'ultimo rende disponibili ad esempio una certa cultura, una certa religione (o più opzioni religiose), e attribuisce un certo significato ad altre caratteristiche dell'identità come il sesso, l'etnia, la razza, la lingua. La costruzione dell'identità individuale è così un processo di identificazione con qualcuno, o più, dei modelli o identità collettive disponibili nell'ambiente sociale» così ID., *op. loc. cit.*, pp. 297-298.

³⁶ G. MARINI, *La giuridificazione della persona. Ideologie e tecniche nei diritti della personalità*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 359 ss.

³⁷ «Nel momento in cui l'identità si specifica come concetto relazionale, la protezione dei dati cambia di significato (...) si alimenta il “pubblico” per dare senso al “privato” (...) l'identità si fa comunicazione»: S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, p. 322; A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, cit., p. 301 ss., spec. p. 313, per il quale il diritto all'identità personale «non sussiste

Non sorprende, allora, che anche la tutela dell'identità personale sotto forma di 'diritto alla privacy'³⁹ operi – al suo primo apparire – come un limite al potere statutale di ingerire ingiustificatamente nell'altrui vita privata, vincolando scelte che attengono alla dimensione esistenziale dell'individuo. Una garanzia che, tuttavia, sarà destinata nel tempo ad assumere una forte capacità espansiva⁴⁰.

L'esigenza di tutela della sfera più intima e privata dalle ingerenze di poteri terzi (pubblici o privati) acquista ben presto una valenza 'positiva'⁴¹, punto di partenza per l'affermazione del diritto riconosciuto a

isolatamente e dunque non si esaurisce in un obbligo generale di astensione, ma è piuttosto il riflesso soggettivo di tutte le opinioni che gli altri hanno di un determinato individuo. Si tratta dunque di un dato relazione e di conseguenza il diritto alla identità personale si colloca ontologicamente nel circuito informativo di una società comunicante».

³⁸ Pionieri gli studi antropologici di E. GOFFMAN, *The presentation of self in Everyday Life*, University of Edimburgh, *Social Sciences Research Centre*, 1956, reperibile online all'indirizzo https://monoskop.org/images/1/19/Goffman_Erving_The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life.pdf, traduzione italiana, *La vita quotidiana come rappresentazione*, Bologna, 1969.

³⁹ Al suo primo apparire il diritto alla privacy (S. WARREN, L. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harvard Law Review*, 1890(4), p. 193 ss.) è declinato al "negativo", quale libertà (negativa) di non subire interferenze nella propria vita privata; nel panorama giuridico italiano i primi autori che si sono occupati dell'argomento lo hanno qualificato quale "diritto alla illesa intimità privata", "diritto ad essere lasciati soli", "diritto al rispetto della vita privata", "diritto alla riservatezza", etc. (cfr. per una ricostruzione sistematica T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978); in giurisprudenza riconosce per la prima volta un tale diritto Cass., 27 maggio 1975, n. 2129, in *Mass. Giur. it.*, 1975, c. 594.

⁴⁰ Anche nel sistema statunitense si viene presto a riconoscere "a constitutional right to privacy" le cui origini vengono fatte risalire al noto caso *Griswold v. Connecticut* [381 U.S. 479 (1965)] decisione con la quale la Corte Suprema americana aveva ritenuto di invalidare uno statuto del Connecticut che vietava l'uso di contraccettivi ad una coppia sposata, in quanto tale imposizione veniva ritenuta violare il diritto costituzionale della privacy coniugale. In questa sua "dimensione costituzionale" la privacy identifica il perimetro di scelte private e personali che devono essere protette da ogni ingerenza esterna, in primo luogo dal potere statale. Il concetto di privacy finisce con il combaciare con il concetto di autonomia (cfr. L. HENKIN, *Privacy and Autonomy*, in *Columbia Law Review* (1974), p. 1410). A questa dimensione più ampia e generale del diritto alla privacy si affianca la dimensione civilistica, quella tracciata da Warren e Brandeis nella veste di "tort law right of privacy" (vedi riferimenti alla nota precedente), che poi si è evoluta nella identificazione di una pluralità di illeciti tutti ricondotti dalle Corti sotto il nome comune di "violazione della privacy", cfr. W.L. PROSSER, *Privacy*, in *California Law Review* 1960(48), p. 383 ss., spec. p. 400.

⁴¹ "The right to be left alone" diviene ben presto "the right to promote oneself in the public eye": «it is about a negative right that can be turned into a positive right as it

ciascun individuo di compiere scelte finalizzate alla costruzione della propria identità⁴².

Cambia radicalmente la visione dell'identità personale, non più vista come un 'dato preesistente'⁴³ proiettato all'esterno in forma unitaria, una volta per tutte, bensì come un processo in atto, soggetto a mutamenti interni e interferenze esterne, rispetto al quale l'ordinamento non può limitarsi all'astensione dalla ingerenza, ma deve svolgere un ruolo di supervisione e controllo, affinché l'individuo possa essere messo davvero nelle condizioni di 'creare' la propria identità personale nella sua singolarità e tutelarla nel suo evolversi.

L'autodeterminazione diventa costitutiva della persona: la libertà di costruzione della propria identità si innalza a valore centrale e diventa necessario tutelare il singolo contro forme di etero-regolamentazione dell'identità personale⁴⁴.

Passaggio ineludibile per l'effettiva tutela di tali diritti è la richiesta di un intervento dello Stato diretto a rimuovere tutti gli ostacoli che ne impediscono l'esercizio⁴⁵, e consentire ai singoli, nonché a gruppi di indivi-

*turns into a property defense and asserts ownership», J.M. GAINES, *The Absurdity of Property in the Person*, in *Yale J.L. & Human* 1998(10).*

⁴² Deve trattarsi di reali esigenze di vita della persona sia di ordine spirituale – culturale che pratico – materiale perché «non ogni possibile esigenza, bisogno, o interesse dell'uomo assume rilevanza giuridica», così V. SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, p. 23 ss. All'ordinamento non si può rivolgere una pretesa incondizionata a far ciò che si vuole all'interno della propria sfera privata, bensì una pretesa a che sia riconosciuta e tutelata l'individualità del singolo attraverso l'attribuzione allo stesso di un sufficiente controllo sulla circolazione dei segni evocativi della sua identità e di partecipazione al processo di costruzione del sé, così anche C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, cit., p. 101.

⁴³ G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., p. 521 ss., spec. p. 524.

⁴⁴ «Costruzione della sfera privata, sovranità su di sé e determinazione dei legami sociali si congiungono», S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., p. 583 ss., spec. p. 603. «L'identità personale non è più soltanto un modo di essere e di rappresentare la persona considerata individualmente, ma è diventato un problema sociale e, nel mondo conflittuale di oggi, anche una ragione di conflitto, di atrocità, di migrazione, quando è associata ad una Nazione, ad una religione, ad una minoranza linguistica, ad una etnia. L'identità è diventata un concetto liquido. E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fattuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile», così G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 725.

⁴⁵ Sul passaggio nella tutela dei diritti fondamentali dalla fase “statica” a quella “dinamica” N. BOBBIO, *L'età dei diritti, Introduzione*, Milano, rist. 2014 (1990), p. XIV; S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, cit., p. 2 ss.

dui⁴⁶, di affermare scelte identitarie, altrimenti destinate a essere *stigmatizzate*⁴⁷ in quanto non rispondenti al modello 'tradizionale' comunemente accolto⁴⁸.

2.1. *Dall'identità personale all'identità digitale (alias dalla persona ai dati personali)*

Come si è cercato di far emergere, il processo di 'costruzione' del diritto all'identità personale appare, pur nella complessità che lo caratterizza, un processo di sintesi: un procedimento che mette insieme parti – i singoli segni distintivi tutelati come singoli diritti della persona – al fine di comporre un intero – il diritto all'identità personale. Raggiunto il risultato, portato a compimento il processo di elaborazione del concetto, non è più possibile confondere le 'singole parti', i singoli diritti, con l'insieme, l'identità personale, cui è riservata una tutela diversa e ulteriore rispetto a quella riconosciuta a ogni singolo elemento, una tutela via via più complessa e articolata⁴⁹, evoluta in ragione della natura intrinsecamente dinamica che la connota, tanto nella sua dimensione esterna, fisica, esteriore (soggetta, perlopiù, ai mutamenti spazio-temporali), quanto in quella interna, ideale (soggetta ai mutamenti più intimi ma anche sociali, economici, relazionali)⁵⁰.

Questa giovane 'entità giuridica', faticosamente emersa dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale nel corso del XIX secolo, è tuttavia

⁴⁶ «La genesi dei diritti ha a che fare con i processi rivendicativi e con i conflitti sociali: attori di tali processi sono, con tutta evidenza, più i gruppi che gli individui», così L. BACCELLI, *Una rivoluzione copernicana: Norberto Bobbio e i diritti*, reperibile online all'indirizzo www.juragentium.org/topics/rights/it/bobbio.htm.

⁴⁷ L.M. FRIEDMANN, *The Republic of Choice, Law, Authority and Culture*, Cambridge, 1990, p. 181.

⁴⁸ Il pensiero corre alla rivendicazione da parte delle coppie *same-sex* del diritto a vedere riconosciute le loro unioni affettive stabili. Stefano Rodotà ha efficacemente sintetizzato questa evoluzione nel passaggio "dalla privacy alla non discriminazione" e "dalla segretezza al controllo" in *Persona, riservatezza, identità*, cit., a p. 589.

⁴⁹ «L'identità personale non è più soltanto un modo di essere e di rappresentare la persona considerata individualmente, ma è diventato un problema sociale e, nel mondo conflittuale di oggi, anche una ragione di conflitto, di atrocità, di migrazione, quando è associata ad una Nazione, ad una religione, ad una minoranza linguistica, ad una etnia. L'identità è diventata un concetto liquido. E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fattuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile», così G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, cit., p. 725.

⁵⁰ ID., *op. ult. cit.*, p. 724.

destinata a nuove sfide, a nuovi capovolgimenti: l'esposizione al mondo virtuale ne stravolge la fisionomia, la deforma, la dilata, la scompone per poi moltiplicarla⁵¹.

Seguendo un processo uguale, ma inverso rispetto a quello di costruzione del concetto di identità, l'era tecnologica incide sull'insieme, sulla identità del singolo, scomponendolo in *parti, segni, dati* che 'ricomposti' nello spazio virtuale danno vita all'identità digitale⁵², costituita da uno o più di quei “dati specifici riconducibili a un individuo”⁵³.

La dimensione virtuale che fa da contesto a questo nuovo processo ne amplifica gli effetti: i singoli dati raccolti, trattati e variamente ricomposti mostrano – per scelta del singolo ma anche e sempre più spesso per l'intervento di elaboratori elettronici – ‘diverse’ identità virtuali, il più delle volte parziali, spesso plurime, non di rado fittizie⁵⁴, tendenzialmente statiche, che tendono a sopravvivere all'identità fisica che ne è la matrice⁵⁵.

In ragione dell'ampia diffusione delle ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e, in particolar modo, dei *social network* interattivi, la stessa concezione che ciascun individuo ha di sé diviene

⁵¹ S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, cit., p. 318, parla di una identità, “dispersa”, “inconoscibile”, “instabile”, “esterna”.

⁵² Sull'identità digitale G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., p. 512; M.A. CUCUCCIO, *Il diritto alla identità personale e l'identità digitale*, in *Dir. fam. pers.*, 2016, p. 649 ss.; V. GIGLIO, *Identità e profilazione digitale: i rischi dei Big Data*, reperibile online all'indirizzo www.filodiritto.com, 22 novembre 2016; G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona*, cit.; S. LANDINI, *Identità digitale tra tutela della persona e proprietà intellettuale*, in *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 180 ss.; G.A. GAMMICCHIA, *L'identità digitale: nuova frontiera del diritto all'identità personale*, in *Giuricivile.it*, 2018, p. 5; T. PASQUINO, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale*, cit., p. 93 ss.; M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Juscivile*, 2021, p. 4 e ss., spec. pp. 5-6.

⁵³ L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) definisce il concetto d'identità digitale come «rappresentazione di un'entità sotto forma di uno o più attributi che consentono all'entità o alle entità di essere sufficientemente distinguibili nel contesto». Come indicato nella definizione un'entità è rappresentata attraverso uno o più “attributi”. Un attributo è definito come un “dato specifico di un individuo”. Questi attributi possono essere considerati come gli elementi costitutivi di un'identità digitale), informazioni descrittive (altezza, peso, caratteristiche fisiche, etc.), identificatori personali (ad es. numero di previdenza sociale), dati biometrici (impronte digitali, DNA, iride, iride, etc.), etc.

⁵⁴ G. RESTA, *Identità personale e identità digitale*, cit., p. 516.

⁵⁵ In argomento, la lucida ricostruzione di L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, Milano, 2014, p. 71.